

STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, un'Associazione avente la seguente *denominazione*: "ARPA-Firenze APS", da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di *Firenze* e con *durata illimitata*.

I fondatori manifestano la volontà, e prevedono fin d'ora, che, al momento dell'iscrizione dell'associazione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), quando esso sarà operativo, alla denominazione suddetta venga aggiunto automaticamente l'acronimo "ETS" (Ente del Terzo Settore). La denominazione completa nel RUNTS sarà, dunque: "ARPA-Firenze APS-ETS".

Ai soli fini dell'iscrizione in albi e/o elenchi pubblici e/o privati, gli associati precisano che l'indirizzo della sede legale è in via Maggio n.1 e precisano altresì che sarà facoltà degli associati medesimi istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, unità locali comunque denominate ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune nel quale essa risulta fissata mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi all'ente titolare dell'albo e/o elenco suddetti. Il trasferimento in Comune diverso da quello sopra indicato costituisce modifica dei patti sociali da effettuarsi per atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi*



di una o più *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati. Le attività di interesse generale svolte dall'associazione rientrano nell'ambito di quelle elencate alle lettere d), h), i), l) e v) dal Codice del Terzo Settore, Art. 5, Comma 1:

- *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;
- *ricerca scientifica di particolare interesse sociale*;
- *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- *formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.*

Le *finalità* perseguite attraverso lo svolgimento di tali attività di interesse generale sono:

- sostenere le fasce deboli e disagiate della popolazione (a puro titolo di esempio si possono citare ambiti di intervento relativi a fragilità educativa, giovani in cerca di prima occupazione, lavoratori con posto di lavoro a rischio, dispersione scolastica, devianza sociale, dislessia/disgrafia, autismo, analfabetismo di ritorno, bullismo, periferie degradate ecc.) attraverso l'impiego concreto nel contesto sociale di concetti, teorie, modelli e tecniche basati sulle più recenti scoperte scientifiche (neuroscientifiche, sociologiche e psicologiche) relative al comportamento umano;
- contribuire, attraverso tali interventi, a superare gli automatismi (pregiudizi,

stereotipi) culturali e comportamentali, diffondere atteggiamenti basati su consapevolezza e responsabilità e facilitare l'innalzamento della qualità dei rapporti sociali, professionali, intersoggettivi ecc. (quindi della qualità della vita individuale e del contesto sociale);

- seguire costantemente i progressi nel campo delle conoscenze scientifiche in materia di rapporto fra comportamento umano, processi neurofisiologici e processi culturali e contribuire a tali progressi anche con ricerche originali;
- divulgare ad ampio raggio i risultati delle ricerche e delle esperienze allo scopo di facilitare il superamento degli automatismi culturali negativi ed aumentare il più possibile i livelli di consapevolezza e responsabilità nel comportamento sociale;
- fornire, in generale, sostegno alle istituzioni educative o che svolgono comunque un ruolo formativo (Scuola e Università, famiglia, associazioni, organizzazioni culturali, sindacati, stakeholders, organismi del terzo settore, istituzioni pubbliche nazionali e sovranazionali, imprenditoria e libere professioni, ecc.) attraverso il know-how di volta in volta implementato;
- in particolare, formare il personale docente delle Scuole pubbliche e private usando le proprie competenze, intervenendo principalmente (ma non esclusivamente) nei seguenti ambiti: didattica e metodologie; metodologie e attività laboratoriali; processi di apprendimento; gestione della classe e problematiche relazionali; cittadinanza attiva e legalità;
- facilitare l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro attraverso la diffusione di competenze di base ed il consolidamento di prerequisiti quali il comportamento organizzativo funzionale e la cultura del lavoro e del lavorare;
- organizzare (anche con altri soggetti, pubblici e privati) eventi culturali mirati alla valorizzazione e all'approfondimento delle tematiche finora enunciate;
- promuovere una cultura dei diritti umani nei quali la centralità della persona si

coniughi con la consapevolezza che il suo pieno sviluppo è possibile solo laddove l'individuo maturi piena coscienza delle proprie scelte e non sia vittima di contesti di fragilità educativa e di automatismi culturali e comportamentali;

▪ affermare il diritto alle pari opportunità da parte di soggetti svantaggiati o meno rappresentati sul piano sociale attraverso la conoscenza ed il superamento degli automatismi, spesso frutto del contesto sociale, per una compiuta realizzazione della personalità di ciascuno, nel rispetto delle differenze.

Per raggiungere i suddetti fini, l'Associazione si propone di:

- *Organizzare incontri, stages, seminari e corsi di approfondimento, di perfezionamento, di aggiornamento e di formazione, nonché convegni e workshop;*
- *approfondire studi e sviluppare ricerche originali con metodo scientifico;*
- *creare eventi coerenti con le finalità sociali;*
- *creare opportunità di scambi interculturali;*
- *predisporre iniziative di vario genere, anche a livello scientifico e di ricerca, per promuovere l'acquisizione e il confronto di conoscenze, competenze, strumenti e metodi;*
- *svolgere attività editoriale;*
- *partecipare a manifestazioni espositive nei settori oggetto dell'attività sociale o ad essi riconducibili;*
- *svolgere tutte le attività di promozione e di incremento, anche in ordine finanziario, per il raggiungimento delle suddette finalità.*

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, anche di natura commerciale purché *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposite future norme. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo nel rispetto della natura secondaria e strumentale di tali attività.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo

settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni immobili ed altre attrezzature sia immobili sia mobili; stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni, Enti Pubblici e/o terzi in genere.

L'Associazione potrà compiere, inoltre, tutte le attività che si rendessero di volta in volta necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali, purché ad essa non precluse e/o riservate a particolari soggetti da specifiche norme di legge.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura (religione, fede politica, razza e non solo)* in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, proporre ricorso all'Assemblea, la quale delibererà in via definitiva nella prima riunione utile comunicando all'interessato l'esito del ricorso e le relative motivazioni.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I Soci si distinguono in:

- Fondatori: quelli indicati nell'Atto Costitutivo dell'Associazione;
- Ordinari: tutte le persone che condividono il lavoro e gli scopi dell'Associazione;
- Onorari: le alte personalità, insigni per pubblico riconoscimento, o coloro i quali hanno acquisito eccezionali benemerienze verso l'Associazione; i Soci Onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo e vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio è intrasmissibile.

Le prestazioni fornite dai soci, a titolo volontario, non potranno essere retribuite, tranne per specifici incarichi assegnati per contratto dal Consiglio Direttivo.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- frequentare i locali dell'associazione;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e prendere visione dei bilanci, dei libri sociali e dei verbali delle riunioni, incluse quelle del Consiglio Direttivo;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione pagando, ogniqualvolta si richieda una quota di iscrizione, *al massimo* la metà della cifra prevista.

I soci, qualunque sia la loro categoria di appartenenza, sono tenuti:

- al pagamento della *quota* sociale annuale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- ad osservare, sin dal momento della loro adesione od ammissione, il presente Statuto, le eventuali modifiche apportate a quest'ultimo e le delibere prese dagli organi sociali;
- a dare la loro collaborazione all'Associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.



L'associato può sempre *recedere* dall'associazione comunicando in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Tutti i soci, indistintamente, sono esclusi dall'associazione per i seguenti motivi:

1. quando contravvengono gravemente alle disposizioni del presente statuto e/o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
2. quando si rendano morosi nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo per più anni consecutivi;
3. quando non presentino più i requisiti richiesti;
4. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali di una certa gravità all'Associazione.

Le esclusioni saranno decise dall'Assemblea, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, su proposta del Consiglio Direttivo. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata al socio interessato, il quale potrà presentare le proprie controdeduzioni al Consiglio Direttivo. I soci radiati per morosità potranno, dietro presentazione di nuova domanda di ammissione, essere riammessi versando una nuova quota di iscrizione.

Sulle domande di riammissione delibererà la prima assemblea dei soci successiva a tale richiesta.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

[o m i s s i s]



ART. 17

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli eventuali avanzi della gestione saranno destinati a totale vantaggio degli scopi sociali indicati al precedente Art. 2.

[o m i s s i s]